

## **Dei viaggi di ritorno in Cossovo possono implicare la revoca dell'asilo**

**In una recente decisione di principio del 5 luglio 2002, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) si è occupata della questione del disconoscimento della qualità di rifugiato, e della revoca dell'asilo, per i rifugiati riconosciuti provenienti dal Cossovo. La Commissione è del parere che i presupposti per una revoca generale dell'asilo per tutti i rifugiati del Cossovo non sono ancora adempiti attualmente. Tuttavia, essa considera giustificata la revoca dell'asilo per i rifugiati che con il loro comportamento dimostrano che esiste per loro una sufficiente protezione contro le persecuzioni in Cossovo.**

Secondo la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, una persona non ha più la qualità di rifugiato quando, fra l'altro, si rimette volontariamente sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza o quando vi è stato un cambiamento fondamentale della situazione in detto Stato. Secondo la legge sull'asilo, il disconoscimento della qualità di rifugiato ha come conseguenza la revoca dell'asilo.

La CRA ha escluso che sussistano attualmente in Cossovo, dal profilo della sicurezza, le condizioni per una revoca generale dell'asilo per tutti i rifugiati del Cossovo stesso. La CRA considera altresì che le persone, che mediante il loro comportamento dimostrano sussistere per loro una sufficiente protezione dalle persecuzioni nel Cossovo, non soddisfano più la qualità di rifugiato. Pertanto, va revocato loro l'asilo. Le disposizioni della Convenzione si riferiscono invero allo Stato d'origine come garante della protezione dei propri cittadini. Tuttavia, dalla stipulazione della Convenzione ad oggi il ruolo dell'ONU è cambiato in modo fondamentale, con la conseguenza che una protezione internazionale sufficiente ed effettiva, come quella assicurata in Cossovo - sotto l'egida dell'ONU - da UNMIK e KFOR, può sostituire la protezione dello Stato d'origine. A tale conclusione si giunge attraverso un'interpretazione attualizzata dei motivi di cessazione contemplati nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951.

Nel caso concreto, la Commissione ha deciso che il rifugiato del Cossovo d'etnia albanese ha dimostrato, con i suoi ripetuti soggiorni di diverse settimane in Cossovo e con il matrimonio contratto in loco, che la protezione offerta era sufficiente ed effettiva sia da un profilo oggettivo che soggettivo. Pertanto, gli è stato revocato l'asilo.

Zollikofen, 18 luglio 2002

Ulteriori informazioni:

Magnus Hoffmann, Segreteria presidenziale CRA

Tel. 031 323 55 72; Fax 031 323 72 20; Email: [magnus.hoffmann@ark.admin.ch](mailto:magnus.hoffmann@ark.admin.ch)

**Decisione della CRA del 5 luglio 2002 nella causa B. T., Repubblica federale di Jugoslavia (Cossovo)**

**Regesti (progetto)**

**Decisione di principio: <sup>1</sup>**

***Art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione all'art. 1 C n. 1 e 5 cpv. 1 Conv.: revoca dell'asilo ad un rifugiato originario del Cossovo.***

1. Attualmente, non si può ritenere che vi sia stato nell'insieme del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia un miglioramento tale della situazione da giustificare una revoca generalizzata dell'asilo; in particolare nella regione del Cossovo, il miglioramento della condizioni non è ancora sufficientemente stabile e duratura ai sensi della giurisprudenza svizzera ((fr. GICRA 1995 n. 16). È pertanto esclusa la revoca dell'asilo in virtù dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione all'art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. (consid. 7).
2. I rifugiati che rientrano in Cossovo non si sottopongono alla potestà delle autorità della Repubblica federale di Jugoslavia e conseguentemente non si può ritenere che abbiano ridomandato la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza ai sensi dell'art. 1 C n. 1 Conv. (cfr. GICRA 1996 n. 9) (consid. 8b).
3. La protezione assicurata da una forza internazionale sotto egida dell' ONU può rimpiazzare, a determinate condizioni, quella dello Stato di cui si possiede la cittadinanza e condurre alla revoca ai sensi dell'art. 1 C n. 1 Conv. Dev'essere allora certo che la protezione accordata sia sufficiente ed effettiva anche dal profilo soggettivo. Tale è il caso nella presente fattispecie, avuto riguardo al fatto che il rifugiato ha effettuato ripetuti soggiorni di più settimane in Cossovo (consid. 8c).

---

<sup>1</sup> Decisione su questione di principio conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art. 11 cpv. 2 lett. a e b OCRA.